

# Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Uzbekistan

Concluso il 16 aprile 1993

Approvato dall'Assemblea federale il 17 marzo 1994<sup>2</sup>

Entrato in vigore con scambio di note il 22 luglio 1994

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo della Repubblica d'Uzbekistan,*

qui di seguito definiti «Parti contraenti»

consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;

dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare il rafforzamento degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciate nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;

animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e al promovimento della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;

dichiarandosi pronti ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;

ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull'economica di mercato;

decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione, di reciprocità e di proporzionalità;

consapevoli del ruolo fondamentale che l'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)<sup>3</sup> riveste nell'ambito del commercio internazionale;

*hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:*

RU **1995** 1201; FF **1994** I 852

<sup>1</sup> Dal testo originale inglese.

<sup>2</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 17 marzo 1994 (RU **1995** 1192)

<sup>3</sup> RS **0.632.21**

**Art. 1** Obiettivi

1. Il presente Accordo si prefigge di definire un insieme di norme e di pratiche affinché le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti possano essere condotte a buon fine. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi, di sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.

2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

**Art. 2** Trattamento della nazione più favorita

1. Le Parti contraenti acconsentiranno al trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l'importazione o l'esportazione di merci, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità nell'ambito degli scambi commerciali.

2. Il paragrafo 1 non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l'altra Parte dei vantaggi che essa concede:

- per agevolare il commercio frontaliero;
- allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell'articolo XXIV del GATT;
- ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT e di altri accordi internazionali.

**Art. 3** Non discriminazione

Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l'importazione o l'esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia assoggettata in parte a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l'altra Parte contraente.

**Art. 4** Trattamento nazionale

Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l'offerta sul mercato, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell'altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.

**Art. 5** Pagamenti

1. Nella misura in cui le parti di una transazione individuale non abbiano convenuto altrimenti, i pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra queste parti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.
2. Le parti di transazioni individuali, residenti sul territorio di una delle Parti contraenti, sono trattate, per quanto concerne l'accesso alle monete liberamente convertibili, in modo altrettanto favorevole che le parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.

**Art. 6** Altre condizioni commerciali

1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mercato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e disponibilità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell'altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti a tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di compensazione.

**Art. 7** Trasparenza

Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all'altra le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziali e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali in generale e tiene l'altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica.

**Art. 8** Perturbazioni di mercato

1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci aumentino al punto tale o in condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci simili o in diretta concorrenza. La Parte contraente che richiede le consultazioni deve fornire tutte le informazioni pertinenti, compresa la prova del pregiudizio grave o del rischio dovuto all'aumento delle importazioni.
2. Nel condurre le consultazioni di cui al paragrafo 1, le Parti si adoperano per trovare soluzioni soddisfacenti per entrambe; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, le consultazioni si concludono al più tardi trenta giorni dopo la data della domanda presentata per iscritto dalla Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci oggetto della controversia nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In tal caso, e ad avvenute consultazioni fra le due Parti contraenti, l'altra Parte contraente può derogare agli obblighi scaturiti dal presente Accordo per scambi essenzialmente equivalenti.

4. In circostanze critiche, nelle quali una dilazione potrebbe causare pregiudizi troppo difficili da riparare, può essere applicato provvisoriamente e senza previa consultazione un provvedimento di cui al paragrafo 3, a condizione che immediatamente dopo tale applicazione avvengano le consultazioni.

5. Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l'esecuzione del presente Accordo.

## **Art. 9** Proprietà intellettuale

1. Vista l'importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini del promovimento degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed efficace del diritto d'autore e dei diritti affini, delle marche, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.

Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti si adoperano per procedere quanto prima agli adeguamenti necessari, ma al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:

- a. Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967)<sup>4</sup>;
- b. Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971)<sup>5</sup>;
- c. Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961<sup>6</sup> sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore. (Convenzione di Roma).

Inoltre esse fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni, nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, leali ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente l'ingiunzione, un adeguato risarcimento del danno subito dal titolare del diritto nonché provvedimenti cautelari.

4 **RS 0.232.04**

5 **RS 0.231.15**

6 **RS 0.231.171**

3. Fatti salvi i privilegi di cui godono i cittadini di altri Stati in virtù di accordi sull'armonizzazione o sul riconoscimento reciproco delle legislazioni o di accordi per il promovimento della cooperazione nell'ambito della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte contraente non assoggetta i cittadini dell'altro Stato parte ad un trattamento meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.

**Art. 10** Deroghe

1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:

- della morale pubblica;
- della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell'ambiente;
- della proprietà intellettuale;

o qualsiasi altra misura di cui all'articolo XX del GATT.

2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell'articolo XXI del GATT.

**Art. 11** Revisione dell'Accordo e estensione del campo d'applicazione

1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse. La revisione può vertere in particolare sulle clausole di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di assicurare una migliore protezione di tale diritti e di prevenire distorsioni commerciali dovute ai diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.

2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest'ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.

**Art. 12** Cooperazione economica

1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.

2. Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:

- consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
- contribuire allo sviluppo delle loro economie;
- accelerare le trasformazioni strutturali in seno alle loro economie;
- aprire l'accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;

- agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere gli investimenti, le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze nonché su altre forme di cooperazione;
- approfondire la cooperazione tra gli operatori economici in diversi settori dell'industria dei servizi;
- agevolare la partecipazione delle piccole e medie aziende agli scambi e alla cooperazione;
- migliorare la protezione dell'ambiente.

3. Le Parti contraenti considerano che tale cooperazione economica possa essere perseguita in particolare mediante l'elaborazione di modalità appropriate ai fini dell'assistenza tecnica nell'ambito della proprietà intellettuale, mediante la cooperazione nel settore del turismo e il promovimento dell'educazione e della formazione in settori quali la politica commerciale, la gestione, il sistema bancario e finanziario; a tal fine, le Parti coordinano i loro sforzi con le competenti organizzazioni internazionali.

#### **Art. 13**            Comitato misto

1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell'Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all'anno, alternativamente nella Repubblica di Uzbekistan e in Svizzera. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.

2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di:

- osservare l'applicazione dell'Accordo, segnatamente per quanto concerne l'interpretazione e l'esecuzione dei disposti in esso contenuti, nonché la possibilità di estenderne il campo d'applicazione;
- esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all'instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
- fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
- esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
- valutare i progressi compiuti nell'ambito dell'estensione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;
- scambiare informazioni e previsioni commerciali, nonché informazioni ai sensi dell'articolo 7 (trasparenza);
- fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazionali nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;

- formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni, nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 11 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione);
- promuovere la cooperazione economica in applicazione dell’articolo 12.

**Art. 14** Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla Svizzera da un trattato<sup>7</sup> di unione doganale.

**Art. 15** Entrata in vigore

Ai fini dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si notificano vicendevolmente mediante scambio di note che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali sono adempiuti. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui avviene lo scambio di note o, qualora non avvenga in un unico giorno, alla data recata dall’ultima nota.

**Art. 16** Denuncia

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che una delle due Parti contraenti non lo denunci mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, l’Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla data in cui l’altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica.

*In fede di che*, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Taschkent, il 16 aprile 1993, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
  
Otto Stich

Per il Governo  
della Repubblica d’Uzbekistan:  
  
Uktur T. Sultanow

<sup>7</sup> RS 0.631.112.514

